

La facoltà di parlare spetta al deputato Casaretto.

CASARETTO. In quest'articolo si contengono due questioni: una questione statutaria ed una questione di convenienza.

Diversi oratori hanno trattata la questione statutaria, e poscia poc'anzi l'onorevole D'Ondes-Reggio, abbandonando la questione statutaria, trattava la questione di convenienza.

Ora, siccome è una questione la prima troppo importante, mi permetterò di dire anche in questa il mio avviso.

Per la verità, se la presente legge dovesse toccare all'arca santa dei nostri diritti e dei nostri doveri, che è lo Statuto, per quanto fossero imperiose le circostanze che si presentano, io per me sarei molto restio a voler toccare la nostra legge fondamentale. Ma io non sono d'avviso che colla presente legge noi infrangiamo la legge fondamentale.

Si sono invocati gli articoli dello Statuto 70 e 71. Ma io credo che male a proposito si sono invocati, e si sono invocati solo perchè non si sono bene esaminati nel loro complesso; giacchè io credo che i due alinea d'entrambi questi articoli, bene esaminati, rischiarano la questione, perchè spiegano i rispettivi primi alinea d'ambidue questi articoli.

Infatti l'articolo 71 dice al primo alinea:

« Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali: » ma si affretta subito a soggiungere:

« Non potranno perciò (notate la frase spiegativa del primo alinea) essere creati tribunali o Commissioni » (notate bene le parole *Commissioni straordinarie*).

Quali sono dunque i giudici che non sono giudici naturali, e che perciò vengono espressamente proibiti dallo Statuto? (*Conversazioni e rumori*)

Se la Camera non vuol sentire la mia voce, io mi tacerò.

PRESIDENTE. Prego la Camera a voler far silenzio, altrimenti è inutile che parlino gli oratori.

CASARETTO. Quali sono adunque i giudici che non sono i giudici naturali? Quei giudici che lo Statuto vieta, che sono, com'è detto al secondo alinea dello Statuto, i tribunali o Commissioni straordinarie, cioè a dire le Commissioni ed i tribunali che sono nominati non dalla legge, ma dal potere esecutivo, nominati per giudicare delitti già commessi, inquisiti già designati. Ed in questo caso ben fecero i compilatori dello Statuto, perchè voi avete fondata presunzione che il potere esecutivo avrebbe nominati i nemici giurati dell'inquisito.

Ma volete voi dichiarare tribunali o Commissioni straordinarie quei tribunali che sono destinati a durare lunghi anni, che sono nominati per legge, a cui è sottoposta, come sarebbe nel caso nostro, l'universalità dei cittadini? Evidentemente questo sarebbe un assurdo. Vorreste voi dunque dichiarare straordinari i tribunali di commercio, dell'ammiragliato, i tribunali amministrativi e di prefettura? E vorreste chiamare straordinario il tribunale militare il quale deve durare tanto tempo quanto durerà l'esercito?

E notate bene questa circostanza, che, se si dovesse trattare la questione solamente sotto questo punto di vista, il presente progetto di legge anzichè rendere il tribunale militare un tribunale straordinario, gli toglierebbe, sotto un punto di vista, l'aspetto di straordinarietà per questa ragione che, mentre adesso i tribunali militari non giudicano che i militari, comprenderebbero poi nella loro giurisdizione anche l'universalità dei cittadini.

Evidentemente dunque non è possibile chiamare i tribunali militari tribunali o Commissioni straordinarie. Sa l'onorevole Brofferio quali sono le Commissioni e tribunali straordinari che lo Statuto ha voluto impedire? Sono quelle stesse Commissioni e tribunali di luttuosa memoria che egli ha rammentato, che hanno insanguinato il Piemonte nel 1834.

In quell'epoca i delitti erano già commessi, gli inquisiti già stabiliti, già riconosciuti; quei giudizi non erano se non che assassini legali. Sotto il Governo dispotico ciò accadeva sovente; e quasi sempre, allorchando un delitto politico si commetteva, il Governo, il quale voleva in modo assoluto punire quelli che questo preteso delitto politico avevano commesso, nominava i giudici in quelle classi che, o per ragioni personali, o per convinzioni politiche, dovevano essere loro naturali nemici, e così sottoponeva gli inquisiti ai loro naturali nemici. È quest'abuso di potere che lo Statuto ha voluto impedire, ma questo solo. Nè meglio venne invocato l'articolo 70.

L'articolo 70 nel primo alinea dice: « I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. » Da ciò se ne è voluto inferire che non si potesse immutare l'ordinamento giudiziario, e si dovessero mantenere solamente quei giudici i quali, all'epoca della promulgazione dello Statuto, erano stabiliti. Ma anche qui, o signori, quelli che hanno invocato quest'articolo non hanno badato al secondo alinea.

Il secondo alinea dice: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge. » Ma dunque la legge può derogarvi? E che altro facciamo noi se non se una legge per stabilire meglio o diversamente la competenza giudiziaria? Se si dovesse giudicare dello Statuto solamente dal primo alinea dell'articolo 70, evidentemente lo Statuto sarebbe già violato, sarebbe violato quando abbiamo cambiato tutto l'ordinamento giudiziario del regno.

Dunque, io dico, la questione dello Statuto per me è fuori di luogo, lo Statuto non è violato.

Rimane solo un'altra questione, la questione di convenienza.

Veramente io convengo che il sottomettere i borghesi ai tribunali militari, ancorchè non vi si opponga lo Statuto, è una diminuzione di libertà, o, a meglio dire, una diminuzione di garanzia di libertà. È una grave questione, lo confesso, e non è se non con grande ripugnanza che io mi posso indurre ad approvarla.

E per questo che nel 1849, non già per questione statutaria, ma per ragioni di convenienza, il Parlamento